

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 86 def.

Bruxelles, 25 marzo 1991

Modifica della proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

sull'importazione di determinate pellicce

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

Esposto dei motivi

Il giorno 26 Aprile 1989, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativa all'importazione di alcune pellicce.

Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo, il 10 settembre, 1990, diversi emendamenti sono stati proposti. Nell'obiettivo di razionalizzazione, e in virtù delle recenti informazioni scientifiche e pratiche, la Commissione è dell'opinione che alcuni emendamenti dovrebbero essere inseriti nella proposizione di Regolamento.

A questo fine, la Commissione ha deciso, conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 149 del Trattato, di presentare degli emendamenti alla proposizione di regolamento originale.

MODIFICA DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO SULL' IMPORTAZIONE DI DETERMINATE PELLICCE

Testo iniziale

Nuovo testo che tiene conto degli
emendamenti del Parlamento Europeo

Considerando 4.

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce delle specie elencate nell'allegato 1, qualora esse provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce degli animali contemplati nell'allegato 1, qualora essi provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;

Considerando 5

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997, qualora la Commissione accerti, anteriormente al luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995, qualora la Commissione accerti, anteriormente al 1° gennaio 1995, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,

Articolo 2.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Merci suindicate tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti pellicce di una delle specie di animali elencate nell'allegato 1,

Merci suindicate: tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti pelli di una delle specie di animali contemplati nell'allegato 1.

Articolo 3.1

1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:

1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:

Articolo 3. 2.

2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° gennaio 1995, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

Allegato I

Elenco delle specie:

Castoro : Castor canadensis
Lontra : Lutra canadensis
Coyote : Canis latrans
Lupo : Canis lupus
Lince : Lynx canadensis
Lince
rossa : Felis rufus
Zibellino: Martes zibellina
Procione : Procyon lotor

Elenco delle specie:

Castoro : Castor canadensis
Lontra : Lutra canadensis
Coyote : Canis latrans
Lupo : Canis lupus
Lince : Lynx canadensis
Lince
rossa : Felis rufus
Zibellino: Martes zibellina
Procione : Procyon lotor
Topo muschiato: Ondatra zibethicus
Fischer: Martes pennanti
Tasso : Taxidea taxus
Martora: Martes americana
Ermellino: Mustela erminea

ISSN 0254-1505

COM(91) 86 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-91-107-IT-C
ISBN 92-77-70352-0

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo